



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

I. B.  
Z. G.

**ATTORI**

**contro**

**BANCA**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Il Procuratore di B. e G. ha concluso:

“In via istruttoria: disporsi CTU volta ad accertare: se i titoli per cui è causa erano adeguati per tipologia e dimensioni al profilo di rischio dell’attrice; se tratta vasi di titoli speculativi.

Nel merito: accertato l’inadempimento della Banca convenuta, dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto del 29.12.2000 aventi ad oggetto obbligazioni argentina 9% 00/25 e ove occorra del contratto quadro di negoziazione ed in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori pari a € 144.358,56 o altra somma maggiore o minore in conformità delle risultanze processuali. In ogni caso con interessi e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti al saldo. Con vittoria delle spese di lite.

Il Procuratore della BANCA ha concluso:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta; previe le declaratorie del caso; in via preliminare: rigettare le domande avanzate dai signori B. I. e G. Z. in quanto prescritte; in via principale: assolvere la Banca da tutte le domande contro di essa proposte dai signori B. I. e G. Z.; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, dichiarare tenuti e condannare i signori B. I. e G. Z. alla consegna dei titoli ottenuti con l’adesione all’OPS alla Banca e disporre la compensazione tra le somme ritenute dovute dalla Banca ai signori B. I. e G. Z. e le cedole ed i dividendi dai medesimi percepiti; in via istruttoria, solo occorrendo, ammettere le istanze istruttorie formulate dalla Banca con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed ammettere altresì in controprova il teste ivi indicato sui capitoli avversari che dovessero essere introdotti.

Il tutto con il favore di spese e compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.”

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. B. e G. Z. allegano che:

- a) il 29.12.2000, su sollecitazione del personale della Banca, acquistavano obbligazioni Argentina per il controvalore di € 162.358,56;



- b) l'intermediario ometteva di informare i clienti dei rischi dell'operazione;
- c) l'operazione di investimento era comunque inadeguata;
- d) a seguito del default dell'Argentina gli attori subivano un danno pari oggi (al netto delle cedole rimosse) a € 144.358.

Chiedono pertanto che, previa risoluzione del contratto di investimento, la banca convenuta venga condannata a risarcire il danno subito dagli attori, nella misura predetta.

BANCA:

- eccepisce preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento, per decorso di oltre 10 anni fra la data dell'investimento e quella della domanda;
  - contesta tutte le circostanze dedotte dagli attori, sostenendo che:
    1. la scelta di investire in obbligazioni Argentina venne fatta dai sig.ri B., che, contestualmente, investirono un patrimonio di circa € 1.300.000 in strumenti finanziaria molto diversificati (fra cui i titoli per cui è causa);
    2. i funzionari della banca fornirono tutte le informazioni sul rischio dell'investimento prescelto, sottoponendo agli attori documentazione esplicativa (relativa al rischio dell'investimento in titoli di paesi emergenti), che venne da loro sottoscritta;
    3. i sig.ri B. si astennero dal fornire indicazioni in merito alla loro propensione al rischio;
    4. l'operazione era comunque adeguata in rapporto all'entità del patrimonio da essi posseduto e investito;
    5. gli attori hanno percepito dai titoli Argentina, cedole e dividendi per complessivi € 50.666, con conseguente riduzione del pregiudizio percepito; essi inoltre hanno aderito all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, convertendo le loro obbligazioni in titoli con scadenza 31.12.2038, attualmente aventi un controvalore di circa € 53.000.
- Conclude per il rigetto della domanda.

1. Va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, considerato che:
  - il diritto al risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi informativi garantiti sull'intermediario poteva essere esercitato (art. 2932 c.c.) dal giorno in cui si è verificato il pregiudizio in conseguenza del dedotto inadempimento;
  - trattandosi dell'inosservanza di doveri (di informazione, di valutazione di adeguatezza, etc.) che l'intermediario era tenuto ad adempiere prima (e/o al momento) della conclusione del contratto di investimento, il diritto al risarcimento poteva essere esercitato a partire dal momento in cui, a causa dell' (asserito) inadempimento di questi doveri, si è verificato il danno;

- nel caso di specie è incontestabile che il danno si sia verificato nel momento in cui lo Stato argentino ha dichiarato di non rimborsare le obbligazioni emesse, proclamando la “moratoria sul debito” (data del c.d. default); è infatti in questo momento che l’investitore ha perso la possibilità di ottenere – a causa di un provvedimento restrittivo emanato dal Paese emittente – il rimborso dei suoi titoli alla scadenza prevista;
- è pacifico che il default si sia verificato il 23 dicembre 2001; tale circostanza si evince dalle notizie diffuse dagli organi di stampa e può considerarsi non controversa fra le parti: sia perché non specificamente contestata dagli attori; sia perché il perito di parte attrice indica come data del default il 23 dicembre 2001 (doc. 4 attori, p. 1, secondo capoverso);
- l’affermazione degli attori secondo cui la notizia del default sarebbe divenuta di dominio pubblico solo all’inizio dell’anno successivo (2002) è errata (e comunque non dimostrata): al contrario le dichiarazioni di impossibilità a rimborsare le obbligazioni in circolazione vennero fatte dallo Stato Argentino sin dagli ultimi mesi del 2001 (anche questa circostanza viene riconosciuta dal perito degli attori nella sua relazione: p. 3, secondo capoverso);
- irrilevante è il fatto che gli attori abbiano preso contezza del default solo nel 2002, poiché i presupposti per poter esercitare il proprio diritto al risarcimento si erano già interamente verificati quanto meno dal 23 dicembre 2001 (e neppure esistevano elementi ostativi di tipo oggettivo alla loro conoscibilità);
- l’affermazione secondo cui la piena consapevolezza del mancato rimborso si sarebbe avuta solo a seguito dell’offerta pubblica di scambio del 2005 – a cui gli attori hanno aderito – è errata, poiché l’offerta di scambio in nessun modo incide sulla fattispecie di inadempimento dedotta in giudizio: la violazione dei doveri dell’intermediario e il pregiudizio ad essi (asseritamente) conseguente si sono infatti già compiutamente verificati; l’offerta di scambio costituisce una vicenda successiva, potenzialmente in grado di contenere l’entità del pregiudizio, e quindi – eventualmente – rilevante in sede di determinazione del danno; essa in alcun modo incide sul decorso del termine prescrizione.

In definitiva: considerato come dies a quo della prescrizione il 23 dicembre 2001, il primo atto interruttivo è la lettera inviata a Intesa Sanpaolo dalla Associazione Consumatori del Piemonte il 27 dicembre 2011, ricevuta il 29 dicembre 2011, quando il termine decennale era ormai interamente decorso.

La domanda deve pertanto essere respinta senza necessità di esame del merito.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico degli attori. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014:

fase di studio € 2.430

fase introduttiva € 1.550

fase istruttoria € 1.620

fase decisoria € 2.500

E dunque in totale € 8.100, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.



# Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: rigetta la domanda come sopra proposta; dichiara tenuti e condanna I. B. e Z. G. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore della BANCA, liquidandole in € 8.100, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ex Parte Creditoris  
Rivista di Informazione Giuridica



# Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica